



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento di Polizia Rurale

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 27/11/2013

Sommario

Capo I -	Disposizioni generali	pag. 4
Capo II -	Norme generali per gli ambiti rurali	pag. 5
Capo III -	Ambiti rurali edificati	pag. 13
Capo IV -	Tutela delle strade e regime delle acque	pag. 18
Capo V -	Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e dei relitti di aree palustri	pag. 22
Capo VI -	Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli	pag. 24
Capo VII -	Sanzioni	pag. 25
Capo VIII -	Entrata in vigore del regolamento	pag. 26

Indice

Capo I – Disposizioni generali

pag. 4

- Art.1 -- Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art.2 -- Il Servizio di polizia rurale
- Art.3 -- Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art.4 -- Ordinanze

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

pag. 5

- Art.5 -- Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art.6 -- Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.7 -- Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca
- Art.8 -- Allevamento di selvaggina
- Art.9 -- Pascolo degli animali
- Art.10 - Pascolo in ore notturne
- Art.11 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art.12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art.13 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art.14 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art.15 - Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art.16 - Cani a guardia di proprietà rurali
- Art.17 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art.18 - Trasporto di animali
- Art.19 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art.20 - Smaltimento di animali morti
- Art.21 - Maltrattamento di animali
- Art.22 - Della tenuta dei cani
- Art.23 - Uso di esche avvelenate
- Art.24 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

Capo III – Ambiti rurali edificati

pag. 13

- Art.25 - Case rurali
- Art.26 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art.27 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art.28 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art.29 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art.30 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
- Art.31 - Divieto di attivazione di allevamenti
- Art.32 - Depositi di foraggi ed insilati

Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque

pag. 18

- Art.33 - Distanze per fossi canali ed alberi
- Art.34 - Gestione di fossi e canali
- Art.35 - Irrigazione
- Art.36 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

- Art.37 - Deflusso delle acque
- Art.38 - Scarico nei fossi
- Art.39 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole
- Art.40 - Siepi ed alberi prospicienti le strade
- Art.41 - Strade private e vicinali

Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e di relitti di aree palustri

pag. 22

- Art.42 - Definizione di bosco
- Art.43 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco
- Art.44 - Definizione di boschetto e di relitto di area palustre
- Art.45 - Definizione di siepe
- Art.46 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

Capo VI - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

pag. 24

- Art.47 - Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art.48 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art.49 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo VII – Sanzioni

pag. 25

- Art.50 - Sanzioni
- Art.51 - Accertamento delle sanzioni
- Art.52 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Capo VIII – Entrata in vigore del regolamento

pag. 26

- Art.53 - Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, nonché delle norme del Comune di Salgareda, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari della Protezione Civile.

Art. 4

Ordinanze

1. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e/o dal Responsabile del Servizio Ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
3. Il Sindaco, a motivo di eventi atmosferici straordinari, ha facoltà di sospendere o integrare, transitoriamente, alcune norme del presente Regolamento, mediante apposita ordinanza. Dette norme transitorie non potranno avere durata superiore ai 60 giorni dalla data di emissione.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso al T.A.R.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. E' possibile accedere al fondo altrui, comportandosi comunque in modo da non arrecare danno alle colture, nei seguenti casi:

- Inseguire sciame d'api o animali sfuggiti alla custodia. In questo caso il proprietario dello sciame deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato al fondo. Se detto proprietario non ha inseguito lo sciame entro 2 giorni o ha cessato di inseguirlo per 2 giorni, il proprietario del fondo può prenderlo e detenerlo.
- Spegnerne fuochi incustoditi.

4. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

5. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

6. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

7. Il Comune, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, può limitare o interdire l'accesso ad aree della golena del fiume Piave qualora il provvedimento si renda necessario al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, la tutela ambientale ed il rispetto dei fondi coltivati.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca

- L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.
- Valgono le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28.04.1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- Per la caccia valgono le disposizioni previste:
 - dalla Legge Regionale n. 50 del 09.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
 - dalla Legge Nazionale 11.02.1992 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - dal Piano Faunistico Venatorio regionale (1996 – 2001) allegato alla Legge Regionale 27.06.1996 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'Amministrazione comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca. Nel caso vengano ravvisate delle infrazioni, gli atti sono trasmessi all'Autorità competente.

Si evidenziano ad ogni modo le seguenti norme generali:

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneto, a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.
4. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
5. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

Art. 8

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 9

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

5. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del Regolamento 1774/02/CE.

Art. 10

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 41 e seguenti del Decreto Presidente Repubblica 08.02.1954 n. 320, il proprietario o conduttore del gregge, già in possesso di autorizzazione comunale al pascolo, che intenda spostare il gregge su altri fondi nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari.

Art. 12

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e d'igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.

4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

5. Il bestiame transumante deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.

Art.13

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare, o raspollare e raccogliere funghi senza il consenso del proprietario, anche se i fondi sono interamente spogliati dal raccolto.

Art. 14

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, plastiche, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997, n 22.

3. E' esclusa dal divieto, la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio.

4. I pan e vin devono essere realizzati esclusivamente con legna e la stessa deve risultare priva di elementi inquinanti. Devono essere posizionati ad una distanza minima di 20 metri da strade comunali e provinciali ed edifici. Nel caso di altezze superiori a metri 8 la distanza non può essere inferiore a metri 50 fatta salva l'applicazione di eventuali deroghe o disposizioni emanate dai competenti organi.

5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o previa autorizzazione del Comune.

6. E' concesso l'accensione di fuochi per il riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

7. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In caso di pericolo per la pubblica o l'altrui incolumità si configura il reato punito dall'art. 674 del Codice Penale (procedibilità d'ufficio).

Art. 15

Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. In tutto il territorio Comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti. Fatte salve eventuali disposizioni emanate dai competenti organi, fuori dai centri abitati è permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento dei residui della potatura e dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, purchè venga effettuata in aree distanti almeno 100 metri dalle abitazioni, dalle pubbliche strade e dai luoghi pubblici, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo. Chi accende i fuochi deve assistervi fino a quando non siano completamente spenti. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in Leggi nazionali e regionali.

2. E' vietato appiccare il fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto e in alternativa può essere effettuato l'interramento mediante fresatura. E' vietato appiccare il fuoco a sterpi, macchie, argini, rive e comunque a tutti gli incolti.

Art.16

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art.17

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 18

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati nel rispetto della normativa vigente con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (DPR n. 320/1954 - DLG n. 151/2007).
2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954 n 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art.19

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 20

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 21

Maltrattamento di animali

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22

Della tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa per chi non custodisce e sorveglia l'animale, dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.

4. I cani vaganti non dotati di microchip verranno catturati e consegnati al canile sanitario competente per territorio che provvederà all'applicazione del microchip e al trattamento profilattico previsto dalle

norme in vigore. Il cane potrà successivamente essere ceduto a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste.

5. E' vietato:

- a) impedire agli operatori cinofili l'esercizio delle loro funzioni e favorire le fuga dei cani;
- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo impaurirli od incitarli se non a scopo di difesa;
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti tali da impedire che gli animali possano vagare sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza;
- d) lasciar vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza. Nel caso in cui il cane esca dal proprio recinto e non si riesca a recuperarlo, il proprietario deve immediatamente avvisare l'Ufficio di Polizia Locale.
- e) Introdurre cani negli uffici aperti al pubblico, salvo nei casi di cani per servizi specifici quali ad esempio l'accompagnamento di persone non vedenti.

6. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio. Devono essere muniti di museruola nel caso siano indicati come pericolosi da norme nazionali o se presentano un comportamento aggressivo.

7. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- I cani da guardia delle proprietà, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- I cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- I cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

8. I proprietari e/o accompagnatori dei cani che transitano sulle vie o le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico devono munirsi dell'occorrente per raccogliere le eventuali deiezioni degli animali ed inoltre è fatto obbligo agli stessi di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni.

9. Per quanto non riportato nel presente articolo restano valide le disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

Art. 23

Uso di esche avvelenate

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che con apposite trappole finalizzate allo scopo, assolutamente sicure per persone e animali, o nei luoghi recintati in modo da non consentire l'accesso a persone ed animali e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve

essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 24

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (ad esempio concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.
2. Le modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche sono indicate all'art. 5 comma 6 del Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 25

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti o comunque i fabbricati che rispondono ai requisiti di ruralità in base alla normativa fiscale.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura, fatti salvi i termini dell'art. 45 del D.Lvo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 27

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 28

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art.29

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) se i cani sono in catena, la lunghezza minima dovrà essere di almeno 6 metri e dotata di idoneo dispositivo atto ad evitare attorcigliamenti. Inoltre deve essere evitato che la catena si attorcigli attorno a pali od alberi o altro che possa limitare la libertà di movimento del cane. I contenitori per cibo e acqua devono essere posizionati in modo da evitare il loro rovesciamento e deve essere garantito un riparo all'ombra durante la giornata.
- h) i box per i cani devono avere almeno le dimensioni minime fissate dall'allegato A del D.P.C.M. 28/02/2003 riportati nella seguente tabella:

Dimensione del BOX

Peso del cane in kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/mq x cane
meno di 10	1,0
da 11 a 30	1,5
Più di 30	2,0

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane

Peso del cane in kg.	Fino a 3 cani (mq x cane)	Oltre 3 cani (mq x cane)
meno di 10	1,5	1,0
da 11 a 30	2,0	1,5
più di 30	2,5	2,0

2. Le porcilaie devono essere realizzate in muratura e autorizzate, devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale

impermeabile e devono essere dotate di presa d'acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

3. Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956. La capacità della concimaia stessa (e l'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni. Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

4. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale d'Igiene, i locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere completamente separati dalle abitazioni e distanti almeno 20 metri dalle stesse e dai confini e dovranno essere regolarmente autorizzati anche quest'ultimi se in muratura e/o con strutture fisse a terra inamovibili.

5. Per i pollai con meno di 10 capi la distanza può essere ridotta a 5 metri, per i pollai con meno di 20 capi la distanza può essere ridotta a 10 metri.

Art. 30

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (Decreto Legislativo 30.12.1992, n 533 e 534; Decreto Presidente Repubblica 24 maggio 1988 n 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (Decreto Legislativo. 26 marzo 2001, n. 146; Decreto Legislativo.1 settembre 1998, n. 331;

Direttiva 2001/93/Comunità Europea della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/Comunità Europea; Direttiva 1999/74/Comunità Europea del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.

2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le norme più restrittive dettate dal Piano Regolatore Comunale Generale, ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal Codice della Strada., devono essere realizzati ad una distanza minima di 15 mt. dalle abitazioni proprie, di m. 20 dalle abitazioni di altra proprietà e di m. 10 dai confini della altrui proprietà privata.

3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Veneto.

4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956 n 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

6. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri : 3m;
- b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari – Servizio igiene e sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 31

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) – B (*di completamento*) – C (*di espansione*) – D (*commerciale e industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 32

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione, devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Capo IV

Regime delle acque

Art. 33

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.
4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e quanto prescritto dal regolamento del Consorzio di Bonifica Piave. In particolare si rimanda al Regio Decreto 523/1904 in materia di acque pubbliche, al Regio Decreto 368/1904 per le acque di bonifica, ai Decreti Legge dello Stato 152/1999 e 258/2000 relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento, che fissano in m. 10 la fascia di rispetto da tutti i corsi d'acqua pubblici.
5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n 495

Art. 34

Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.

2. La manutenzione dei fossi prospicienti le strade comunali avverrà a cura dell'Amministrazione. I frontisti, a qualsiasi titolo detengano i fondi confinanti, dovranno provvedere all'asporto del materiale risultante dallo sfalcio. Lo sfalcio della sponda di proprietà è a cura del privato. La pulizia deve essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze:

per il periodo primaverile entro il 31 maggio;

per il periodo autunnale entro il 31 ottobre.

Lo sfalcio dovrà comunque essere effettuato ogni qualvolta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata o che l'altezza delle infestanti sia causa di pericolo per la circolazione stradale.

La manutenzione straordinaria, comportante escavazione dei fossi, sarà eseguita a cura e spese dell'Amministrazione Comunale fatto salvo l'obbligo per i proprietari frontisti, qualora compatibile, di accogliere il materiale di risulta.

3. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti disseccanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura senza autorizzazione comunale. In caso di inosservanza il proprietario o conduttore del fondo è obbligato al ripristino dei luoghi a proprie spese entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Decorso tale termine l'Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori di ripristino con spese a carico dell'inadempiente.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

7. Le passerelle o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà pubblica, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Analoga autorizzazione edilizia deve essere richiesta per la costruzione di passerelle o ponticelli interpoderali su fossi o scoli privati. Per la costruzione di passerelle o ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'assenso rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica. In tutti i casi, al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, i proprietari dei fondi serviti da detti manufatti devono provvedere alla loro periodica manutenzione.

8. E' consentita la costruzione di ponticelli ad una arcata o di passerelle autoportanti, le cui teste poggino sulle rive di fossi o canali in modo tale da non restringerne il lume. Per la realizzazione di detti manufatti viene invece proibito l'utilizzo di tubi cilindrici in vibro/cemento. Altre soluzioni tecniche,

quali l'utilizzo di canne armate a sezione quadrata o rettangolare e di opportune dimensioni, potranno essere autorizzate di volta in volta dagli organi competenti.

Art.35 ***Irrigazione***

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 36 ***Bacini di raccolta dell'acqua pluviale***

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;

Art. 37
Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (Regio Decreto. 25 luglio 1904, n 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 38
Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 39
Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali. Possono essere concesse deroghe per fondi agricoli con colture di vecchia data (es. vigneti) previa domanda e successiva autorizzazione comunale.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade anche private, ma di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
6. I vigneti di nuovo impianto realizzati lungo le strade pubbliche dovranno essere realizzati formando parallelamente alla strada una capezzagna con una larghezza minima pari a 3 metri dal confine di proprietà stradale.

Art. 40

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 41

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada, alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Capo V

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e dei relitti di aree palustri

Art. 42

Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 13 settembre 1978 n°52 e successive modificazioni, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 30%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 20 metri.

3. sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 43

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 44

Definizione di boschetto e di relitto di area palustre

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq. Sono equiparati ai boschetti i relitti di aree paludose, occasionalmente o perennemente allagati, formati da un consorzio di alberi, arbusti e piante palustri.

Art. 45

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 46

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi, fermo restando il disposto dell'art. 45 del presente Regolamento, potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata

documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espianata con nuovi impianti; decorso il su indicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

6. Le piante ultracentenarie di qualsiasi specie non possono essere abbattute senza autorizzazione comunale o di altri organi competenti.

Capo VI

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 47

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca (Decreto Legislativo n. 226 del 30/06/2001 e del settore agricolo (Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modifiche introdotte dalla L. n. 98 del 09/08/2013), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge Nazionale 29 dicembre 1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei prodotti agricoli e zootecnici, in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei prodotti agricoli e zootecnici è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 48

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei prodotti agricoli e zootecnici non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna registrazione sanitaria.

Art. 49

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli e zootecnici trasformati possono essere soggetti a riconoscimento o registrazione sanitaria in base ai Reg. CE nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004.

Capo VII

Sanzioni

Art. 50

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

3. Gli importi dei pagamenti in misura ridotta delle singole violazioni verranno determinati con Delibera della Giunta Comunale ai sensi del 1° comma dell'articolo 6 bis del già citato D.L. n.92/2008 convertito nella Legge n. 125 del 24/07/2008.

Art. 51

Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 52

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Capo VIII

Entrata in vigore del regolamento

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.